



COMUNE DI SERRATA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 09/03/2024

Oggetto: Approvazione aliquote IMU. Conferma per l'anno 2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **nove** del mese di **marzo**, a partire dalle **10:16**, convocato a norma di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sindaco, **D'Angelis Angelo** nella qualità di Presidente del Consiglio comunale.

All'appello nominale risultano:

N. ORD.	COGNOME E NOME	CARCA	PRESENZA
1	D'ANGELIS ANGELO	SINDACO	PRESENTE
2	FIUMARA ANGELO	CONSIGLIERE	PRESENTE
3	CALI' FORTUNATA	CONSIGLIERE	PRESENTE
4	PRIMERANO FRANCESCO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5	CAVALLARO FRANCESCO	CONSIGLIERE	ASSENTE
6	OZZIMO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	PRESENTE
7	PRINCIPATO FRANCESCO	CONSIGLIERE	ASSENTE
8	SACCA' LORENZO	CONSIGLIERE	PRESENTE
9	GIORDANO PASQUALE	CONSIGLIERE	ASSENTE
10	CORDOVA BERNARDINO	CONSIGLIERE	ASSENTE
11	PRONESTI' NICOLA	CONSIGLIERE	ASSENTE

PRESENTI 6 ASSENTI 5

Partecipa il Segretario comunale **Dott.ssa Maria Antonella Gozzi**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Consiglio comunale, come sopra riunito, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. D'Angelis Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Antonella Gozzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Illustra la proposta il Presidente del Consiglio, chiarendo l'impegno dell'amministrazione verso il contenimento della pressione fiscale sulla cittadinanza mantenendo per l'annualità 2024 le tariffe dell'aliquota IMU dell'annualità precedente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAURITA la discussione;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.lgs. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON n. 6 voti favorevoli, n. 0 voti contrati e n. 0 astenuti.

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto “**Approvazione aliquote IMU. Conferma per l'anno 2024**” che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

IL PRESIDENTE invita quindi il Consiglio Comunale a votare l'immediata esecutività del presente punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 6 voti favorevoli, n.0 voti contrati e n. 0 astenuti;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta è sciolta alle ore 10:28



COMUNE DI SERRATA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione aliquote IMU. Conferma per l'anno 2024"

Premesso che:

- con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.09.2020 veniva approvato il regolamento comunale imu 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale anno n. 9 del 28.09.2020 è stata approvata e confermata l'aliquota imu e si è preso atto dell' articolo 1 della Legge 160/2019, che dispone l'abrogazione a decorrere dall' anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina della IUC (Imposta municipale propria, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell' IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- con deliberazione n. 9 del 26.05.2022 sono state deliberate le seguenti aliquote :
- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille fino all'azzeramento;
- unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale: aliquota pari al 5 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,60 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari a 10,60 per mille.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 all'articolo 1 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Preso atto:

- che l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione degli F24;

Visto il comma 169 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che stabilisce che *“gli enti locali deliberano aliquote e tariffe dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Visto il comma 3 dell'articolo n. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede una deroga espressa alla disposizione di cui al comma 169 sopra richiamato disponendo che: *“.....Per il ripristino degli*

equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.”,

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato infine l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a) e b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767 della legge n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visto l'art. 106 comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, come inserito in sede di conversione con Legge n. 77 del 17/07/2020, che così recita:

3 –bis . “omissis Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. omissis”;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 2020, approvato con precedente deliberazione n. 07/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

Considerato che è necessario approvare e confermare, i seguenti livelli di aliquote IMU:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille fino all'azzeramento;

- unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale: aliquota pari al 5 per mille;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,60 per mille;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari a 10,60 per mille.

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti

PROPONE DI DELIBERARE

La narrativa che precede fa parte integrante della presente deliberazione

- 1) Di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:
 - A) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille fino all'azzeramento;
 - B) unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale: aliquota pari al 5 per mille;
 - C) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
 - D) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;
 - E) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,60 per mille;
 - F) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60 per mille;
 - G) aree fabbricabili: aliquota pari a 10,60 per mille.
- 2) di dare atto, altresì, che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2022;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.serrata.rc.it, sezione Albo on-line per la durata di quindici giorni consecutivi.
- 5) di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica (artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to: dott. Antonio Marino

PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile (artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to :dott. Antonio Marino

IL SINDACO

f.to: Dott. Angelo D'Angelis

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Dott.ssa Maria Antonella Gozzi

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio, per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Reg. n.

Serrata li,

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____:

- decorsi senza reclami 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3, D. Lgs. n. 267/2000
- perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D. Lgs. n. 267/2000

X

Serrata

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Antonella Gozzi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Antonella Gozzi

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993)